



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2024, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;

*per l'annullamento, previa emanazione di decreto presidenziale monocratico  
inaudita altera parte, e successiva ordinanza collegiale,*

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 55 del 23.1.2024, avente ad oggetto: "Rideterminazione del calendario venatorio relativo alla stagione venatoria 2023-2024 (DGR n. 1009 del 11.8.2023) a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 1990/2023", pubblicata nel BUR Veneto n. 12 del 23/01/2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di revoca del decreto monocratico cautelare n. 38/2024 presentata in data 26/01/2024 dalla resistente Regione Veneto;

RITENUTO che, anche a fronte delle articolate e approfondite prospettazioni formulate a sostegno della detta istanza - in larga parte sovrapponibili a quelle formulate a sostegno della istanza di revoca depositata dall'interveniente Ente Produttori Selvaggina in data 26/01/2024, già disattese con il decreto presidenziale n. 45/2024 - , avuto riguardo sia al numero di giornate di attività venatoria in contestazione sia al numero delle specie, per le quali la delibera impugnata aveva consentito la caccia, sia pure con le indicate modalità, sino al 31 gennaio 2024, invece che sino al 20 gennaio 2024, con disposizione poi sospesa con l'anzidetto decreto monocratico cautelare n.38/2024, le ragioni della resistente Regione appaiono minusvalenti rispetto all'interesse pubblico alla adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale, tenuto conto dell'approssimarsi del periodo di migrazione prenuziale (v. Corte Cost., 15/03/2022 n.69);

RITENUTO, in particolare, che le censure articolate nel ricorso introduttivo (e le relative contestazioni formulate dalla resistente Regione Veneto e dall'interveniente Ente Produttori Selvaggina) in punto di "novità" dei dati tratti dalla letteratura scientifica esistente in materia debbano essere opportunamente approfondite dinanzi al Collegio e nel pieno contraddittorio tra le parti;

Letto l'art. 56 c.p.a.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di revoca del decreto monocratico cautelare n. 38/2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 27 gennaio 2024.

**Il Presidente**  
**Ida Raiola**

**IL SEGRETARIO**